

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO REGIONE MARCHE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 (TUSP) e successive m.i.. Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2018 e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31.12.2018 (Art 17 D.L. 90/2014).

DECRETO DEL PRESIDENTE N° 2 del 11.05.2020

Prot. 235 del 11.05.2020

IL PRESIDENTE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, d'ora in avanti per brevità T.U.S.P.), entrato in vigore il 08.09.2016;

RICHIAMATO il D.L. 16.06.2017, n. 100 con il quale sono state apportate alcune modifiche al testo del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che le amministrazioni pubbliche, nei limiti di quanto sopra indicato, possono "acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, in ottemperanza alla comunicazione del Mef in data 9 marzo 2020, entro il 15 maggio l'Ente di gestione del Parco deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2018, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1-2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo:
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato al provvedimento dell'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e dato atto che alla data del 31.12.2018 questo Ente non detiene alcuna partecipazione in società di qualunque tipo:

TENUTO CONTO che, con comunicazione in data 11.05.2020, il Revisore dei Conti ha preso atto dell'assenza di partecipazioni dell'Ente alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto del Parco, ed in particolare l'art. 6 c. 2;

DECRETA

- 1) di dare atto, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione), che alla data del 31/12/2018 questo Ente non detiene direttamente o indirettamente partecipazioni in società di qualunque tipo, come attestato dall'allegato A) al presente Decreto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 3) che copia del presente decreto sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 4) Di ratificare il presente decreto nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE ENTE PARCO Stefano Mariani

Firmato digitalmente in data 12.05.2020 ore 12:56